



RG 3005/17

SENT. N. 1127/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Lavoro e Previdenza

composta dai Sigg. Magistrati:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - CONTE Dr. Alfredo | Presidente |
| - COCCHIA dr. Paolo | Consigliere rel |
| - BOERI dr. Giovanni | Consigliere |

all'udienza del 14 marzo 2018 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 1, comma 60, l. 92/2012, nella causa in grado di appello,
promossa da:

, rappresentato e difeso dall' avv.to

RECLAMANTE e RECLAMATO INCIDENTALE CONDIZIONATO

C O N T R O

in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. M. Boffi

RECLAMATA e RECLAMANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO

OGGETTO: impugnazione licenziamento; reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 10/7/ 2017.

CONCLUSIONI

Come in atti

Con ordinanza resa dal Tribunale, all'esito della fase sommaria, in data 3/11/05 veniva dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione avverso il provvedimento di destituzione intimato ai sensi dell'art 53 comma 9

2

Regolamento all. al RD 148/'31, per violazione del termine di 60 gg di cui alla legge 604/'66.

Proposta opposizione, la sentenza reclamata riteneva viceversa tempestiva l'impugnazione ma la riteneva infondata nel merito in quanto degli addebiti di cui alla contestazione disciplinare del 24/6/'14, era stata dimostrata la responsabilità del [redacted] circa l'abusiva timbratura del badge del collega

Rigettava pertanto il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza [redacted] proponeva reclamo ai sensi dell'articolo 1, comma 58, l.92/12, deducendo:

- 1) l'errata valutazione delle prove in ordine alla sussistenza dell'addebito;
- 2) l'errato inquadramento della condotta nella causa di destituzione di cui al punto 6 dell'art 45 del Regolamento aziendale;
- 3) l'errata valutazione di tempestività della contestazione disciplinare e del licenziamento; 4) ribadiva l'eccezione di tardività della costituzione dell' [redacted] nella fase di opposizione.

Si costituiva in giudizio la società appellata, insistendo per il rigetto del gravame e proponendo reclamo incidentale condizionato per l'accoglimento della eccezione di tardività dell'impugnazione.

All'udienza del 31/1/'18 la Corte disponeva l'acquisizione della sentenza emessa da questa Corte nel giudizio di impugnativa di licenziamento promosso da [redacted]

L

All'odierna udienza, la causa veniva trattenuta in decisione;

OSSERVA

Esaminando preliminarmente i motivi di gravame sub 4) e 3), rileva la Corte:

è infondata l'eccezione di tardività della costituzione di [redacted] nella fase di opposizione alla ordinanza sommaria, alla luce delle seguenti circostanze:
- con decreto di fissazione dell'udienza di discussione del 14/12/'15 il Tribunale assegnava alla convenuta per la costituzione in giudizio il termine di 5 giorni prima dell'udienza di discussione; [redacted] si costituiva entro il predetto termine;

a fronte della eccezione di parte ricorrente di tardività della costituzione di [redacted] in violazione del termine di 10 di cui all'art. 416 c.p.c., il giudice

3

di primo grado con provvedimento riservato in data 31.5.2016 ritenuta sussistente l'ipotesi della rimessione in termini ex art 153 comma 2 cpc, stimava tempestiva la costituzione di nel giudizio di opposizione, avvenuta 5 giorni prima dell'udienza di discussione e cioè nel termine erroneamente assegnato dal Tribunale in luogo di quello di 10 gg. previsto dall'art. 416 c.p.c.

Tardività della contestazione disciplinare e del licenziamento.

Anche tali motivi di gravame sono da disattendersi.

I momenti significativi della procedura disciplinare in esame sono i seguenti:

commissione dei fatti addebitati: 9/6/'14;

contestazione disciplinare: 25/6/'14;

giustificazioni scritte: 28/6/'14;

audizione personale: 16/9/'14;

opinamento di destituzione: 17/11/'14; ^{ALP B-1}

ulteriori giustificazioni ex art 53 ^{R. B.} 19/11/'14;

conferma opinamento destituzione comunicato il 18/12/'14.

2-2-16

Va considerato che la procedura disciplinare per gli autoferrottranvieri risulta regolato dall'art 53 RD 148/'31 che prevede:

"In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare. Il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze.

Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione. I suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo.

In base alla relazione presentata, il direttore o chi da esso delegato esprime per le puzioni di cui agli articoli da 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere

Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'articolo 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo. L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.

Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

Nel caso in cui l'agente abbia presentato le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le puzioni, sulle quali

2

ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronuci il Consiglio stesso.

Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.

Ciò premesso, ritiene la Corte che la contestazione disciplinare sia stata tempestivamente effettuata da _____, considerato il breve lasso di tempo (pari a circa 15 giorni) intercorso tra la contestazione disciplinare e la commissione dei fatti e soprattutto la complessità (come agevolmente si evince dalle successive osservazioni sulla fondatezza dei fatti addebitati) delle indagini "preliminari" che precedono la vera e propria contestazione. ~~_____~~
La Corte ritiene parimenti infondate le doglianze riproposte dal _____ nel presente giudizio in ordine alla tardività del recesso, condividendo appieno e facendo proprie le motivazioni di questa Corte nella sentenza _____ pubblicata l'1/2/'18 ed acquisita al presente giudizio (coincidendo per entrambe le procedure disciplinari la cronologia degli atti): "nel lasso di tempo di circa tre mesi trascorso tra la contestazione dell'addebito (avvenuto in data 25.6.2014) e la sua audizione orale (avvenuta in data 16.9.2014) è anch'esso pienamente giustificabile in ragione delle notevoli dimensioni della società datrice e della complessità della sua organizzazione e comunque non idoneo a compromettere in alcun modo il diritto di difesa del dipendente, anche considerato che il _____ ha fatto pervenire ad _____ le sue giustificazioni scritte in data 28.6.2014 (doc. n.3 allegato al ricorso introduttivo della prima fase del giudizio).

La Corte ritiene altresì che il lasso di tempo intercorso tra il fatto addebitato (9.6.2014) e la comunicazione al _____ della conferma dell'opinamento di destituzione, avvenuta in data 18.12.2014 sia parimenti assolutamente ragionevole, in ragione delle distinte fasi in cui è articolato il procedimento previsto dall'art. 53 del Regolamento all. a del r.d. 148/1931 contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, nonché della complessità dell'accertamento in fatto relativo alla fondatezza dell'addebito formulato all'odierno reclamante.

Sotto il primo profilo osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 53 rd. n. 148/1931, nel caso di addebito per il quale sia prevista la destituzione il direttore o chi da esso delegato (previa contestazione al dipendente incolpato e ricezione delle giustificazioni eventualmente presentate), ricevuta la relazione scritta da parte dei funzionari incaricati, esprime il suo "opinamento" circa la punizione da infliggere rendendolo noto agli interessati con comunicazione scritta personale (commi 5 e 7).

Il menzionato art. 53 prevede, al comma 8, il diritto per il lavoratore "entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo"; nel caso in cui l'agente abbia presentato le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte,

Si - 9

Q

5

l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni sulle quali ai sensi del successivo art. 54 deve giudicare il Consiglio di disciplina (tra cui la destituzione), si pronunci il Consiglio stesso; tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui è stata confermata dal direttore la punizione opinata, "suspende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso".

In ragione della complessità del procedimento disciplinare, articolato nelle tre fasi sopra descritte, ed in assenza della previsione legale, regolamentare o contrattuale di un termine per la conclusione del procedimento, la Corte non ravvisa alcuna lesione del diritto alla difesa del [redacted], né alcuna lesione al principio di affidamento.

Diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, ritiene pertanto la Corte che il lusso di tempo intercorso tra la contestazione dell'addebito (avvenuta in data 9.6.2014) e la comunicazione della conferma dell'opinamento di destituzione (18.12.2014) sia assolutamente ragionevole in relazione alle distinte fasi in cui è articolato procedimento e non costituisca pertanto indice dell'assenza di gravità dell'inadempimento, né del disinteresse datoriale all'esercizio del diritto di recesso.²

MOTIVO DI RECLAMO sub I: prova della sussistenza dell'addebito.

Il Tribunale ha ritenuto provata la timbratura del badge del collega (assente dal servizio) alla stregua delle seguenti ragioni:

I testi di parte convenuta [redacted] e [redacted], i quali hanno partecipato all'accertamento ispettivo effettuato tra la notte del giorno 8/6/2014 e il mattino del successivo 9/6/2014 presso il deposito dell'Acqua Acetosa, hanno riferito di essersi appostati nelle vicinanze del cancelletto d'ingresso del deposito (civico 10) sin dalla sera del 8/6/2014 (22.50 secondo il teste [redacted] un po' prima delle 23 secondo il teste [redacted] rimanendoci sino alla mattina del giorno dopo affermando di avere visto il dipendente [redacted] arrivare presso il deposito, a bordo di un'autovettura, verso le 23.20 e di averlo visto andare via la mattina successiva, sempre a bordo della sua autovettura, verso le 5.13.

Riferivano di essere entrati alle 5:42 nella sala movimento (dopo essersi piazzati alle 5:38 davanti ai tornelli siti all'ingresso per gli utenti così come riferito dal [redacted]), trovandovi all'interno il ricorrente [redacted] ma non i dipendenti [redacted] e [redacted]. Riferiscono altresì che il [redacted] alla richiesta di spiegazioni in ordine alla assenza del dipendente Pasquoni (che risultava a tale ora in servizio presso il deposito) abbia fornito sul punto versioni contraddittorie (affermando inizialmente che quest'ultimo era andato in bagno per poi fornire una versione diversa e cioè, secondo quanto riferito dal teste [redacted], che si sarebbe dovuto allontanare per prendere un farmaco specificando successivamente che tale farmaco avrebbe dovuto prenderlo per la figlia che stava male).

I testi di parte convenuta hanno quindi riferito che il [redacted] si sarebbe presentato presso il deposito verso le 6:00 esibendo una scatola di tachipirina senza essere tuttavia in grado di esibire lo scontrino relativo all'acquisto.

Risulta inoltre pacifico (circostanza peraltro comunque riferita anche dagli ispettori) che presso la cassaforte sita all'interno del deposito fossero custoditi i badge relativi a numerosi dipendenti tra cui quelli del [redacted] e del [redacted].

I suddetti testimoni riferivano inoltre di avere effettuato accertamenti in ordine all'orario di timbratura del badge dei dipendenti, accertamenti in base ai quali sarebbe risultato come il

7

quest'ultimo che non può non ritenersi significativo dell'esistenza della complicità tra i due dipendenti nella commissione dell'illecito addebitato.

Tutte circostanze, considerate nel loro complesso, portano ad escludere la possibilità, prospettata da parte ricorrente, che l'abusiva timbratura oggetto di addebito fosse in realtà imputabile ad altro dipendente.

Deve in particolare escludersi la possibilità di attribuire una tale responsabilità (così come prospettato da parte ricorrente in sede di note autorizzate) alla dipendente risultando a tale proposito assolutamente inverosimile che il ricorrente, dopo avere assistito alla timbratura abusiva da parte di quest'ultima (effettuata allo stesso orario delle 5.09 quattro secondi dopo quella del ricorrente) non abbia espressamente riferito tale circostanza nella sede disciplinare in cui tale condotta gli era stata espressamente e personalmente addebitata.

Nei motivi di reclamo la difesa del _____ si incentra in due fondamentali ragioni: a) l'incertezza dell'assenza di _____ al momento della timbratura del suo cartellino; b) l'incertezza della timbratura in sua vece da parte del ricorrente.

Sul primo punto osserva la Corte che dal registri delle timbrature la sequenza delle timbrature medesime risulta: _____ (il ricorrente) 5.09.08-

5.09.12- _____ 5.09.16. Si afferma da parte del reclamante che il teste avrebbe confermato la presenza in servizio di _____ alle ore 5,30

(Il giorno 9/6/2014 ho iniziato il mio turno di capotreno presso il deposito di piazzale Flaminio, alle 5.25. Intorno alle 5.30 sono transitato presso il deposito dell'Acqua Acetosa passando con il treno nel quale prestavo servizio. Mi sono fermato all'incirca per un minuto e cioè per il tempo necessario per controllare che la salita e la discesa dei passeggeri fosse effettuata senza problemi. In tale occasione ho avuto modo di riconoscere tra i presenti all'interno del deposito i ricorrenti

e _____) e quindi si sostiene che non si possa escludere che _____, dopo aver timbrato il proprio cartellino presenza alle 5,09 sia rimasto in servizio fino alle ore 5,30, per poi allontanarsi per acquistare il medicinale di cui aveva bisogno e sia rientrato al deposito dell'Acqua Acetosa intorno alle ore 6 e 10 (testimonianza ispettori _____ e _____).

Tale ipotesi è palesemente da scartare: infatti, tenuto conto della sequenza delle timbrature _____ a distanza di pochissimi secondi l'una dall'altra, la collega _____ non poteva non avvedersi della presenza di _____ ed in effetti _____ ha sempre dichiarato (in sede ispettiva ed in giudizio) di non aver visto il collega _____.

Quanto alla testimonianza di _____ (identica - per quanto si evince dalle motivazioni della sentenza 467/18 di questa Corte - a quella resa nel giudizio intentato da _____) si condividono integralmente le ragioni univoche e convergenti di cui al precedente acquisito, per affermarne l'inattendibilità: "La Corte non ritiene sul punto attendibili le dichiarazioni rese dal teste

dipendente della società convenuta, il quale ha riferito che la mattina del 9.6.2014 aveva notato, passando con il treno sul quale prestava servizio, presso il deposito dell'Acqua Acetosa, intorno

8

alle ore 5:30, i dipendenti e che si trovavano in tale occasione sulla banchina della stazione e che gli sembrava che in tale occasione il indossasse la divisa aziendale, atteso che la medesima deposizione, contrasta con quanto affermato dallo stesso, il quale (doc. n. 23 allegato alla memoria ha ammesso che al suo arrivo, intorno alle 6,00, non indossava la divisa, ma aveva abiti informali ed estivi. Non si comprenderebbe peraltro la ragione per la quale se il avesse preso servizio alle 5 09 indossando la divisa avrebbe dovuto togliersela dopo essersi temporaneamente allontanato dal servizio per acquistare un farmaco per la figlia. Le dichiarazioni rese sul punto dal teste contrastano comunque con la linea difensiva del, il quale ha affermato di essersi allontanato intorno alle 5,25, quando la moglie lo aveva contattato ~~dopo l'arrivo~~ in quanto la figlia aveva la febbre. La deposizione del teste non può comunque ritenersi attendibile anche in ragione della considerazione che è stata resa a distanza di anni dai fatti e si appunta sul ricordo di un fatto specifico e puntuale (la presenza del e del sulla banchina in un giorno e ad un'ora ben precisi: il 9.6.2014 alle 5,30) "registrato" mnemonicamente in ragione di una sosta di circa un minuto, tempo necessario per controllare che la salita e la discesa dei passeggeri fosse effettuata senza problemi.

b) Si sostiene (pagg. 10 e 11 del reclamo), vista la sequenza delle timbrature di cartellino, l'irragionevolezza dell'addebito della timbratura infedele al e non alla

Rileva il Collegio che, assodato l'assenza di al momento della timbratura del suo cartellino, appurato che le timbrature di cartellino di e sono in stretta sequenza cronologica, l'unica ipotesi ragionevole è quella per cui o abbiano timbrato in sua vece.

A tal riguardo non possono che condividersi le argomentazioni del primo giudice circa l'atteggiamento fortemente sospetto tenuto dal nella immediatezza dell'accertamento ispettivo, confermando prima la presenza di in bagno, poi il suo momentaneo allontanamento per acquistare per sé una medicina, anzi per la figlia malata; il rifiuto di a lasciare agli ispettori il proprio telefono al momento di recarsi egli stesso al bagno; la telefonata effettuata dal al per informarlo della presenza degli ispettori (confermata dallo stesso v. all. 11 dichiarazioni Pasquoni in sede di risposta alla propria contestazione disciplinare).

Per quanto riguarda, viceversa si riscontra un atteggiamento lineare: il giorno stesso dell'accesso ispettivo costei ha riferito di aver timbrato il proprio cartellino e di essersi subito recata alla propria postazione di lavoro; il giorno successivo, dietro specifica richiesta dell'azienda, ha dichiarato di non aver visto altri colleghi al di fuori di.

Le stesse dichiarazioni rese in sede di indagine sono state confermate in giudizio sotto il vincolo del giuramento ed il valore processuale della testimonianza non può sminuirsi in assenza di difformi elementi probatori.

01-0
m m

l

9

A quanto già argomentato dal Tribunale può aggiungersi che –posto che l'unica ricostruzione dei fatti plausibile è quella per la quale o o abbiano timbrato il cartellino presenza di -deve valorizzarsi la condotta del ricorrente della totale mancanza di una propria strategia difensiva, se non quella di perseverare nell'affermazione della presenza di ad inizio turno. In altri termini, non si comprende e non viene spiegata la ragione per la quale –sicuro della propria estraneità ai fatti- non si sia mai difeso indicando la vera responsabile della condotta incriminata, ossia la (della cui timbratura in favore di lo stesso non poteva non essersi avveduto) , e ciò finanche nel momento in cui era chiara la volontà dell'azienda di destituirlo (v. giustificazioni rese dopo l'opinamento di destituzione) e persino nel presente giudizio. Insomma, se un atteggiamento di non collaborativo può spiegarsi inizialmente con la volontà di non mettere nei guai la collega , lo stesso atteggiamento non si spiega dopo il suo licenziamento e nel corso del presente procedimento, se non per l'ovvia ragione di aver lui () timbrato per

2° MOTIVO DI IMPUGNAZIONE

Alla stregua dell'art 45 del Regolamento allegato al RD 148/'31 *Incorre nella destituzione:*

- 1) *chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, del Principe della Real Casa, del Capo del Governo, e contro il Reame (1);*
- 2) *chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio;*
- 3) *chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale (1), abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;*
- 4) *chi nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;*
- 5) *chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;*
- 6) *chi, per azioni disonorevoli ed inumori, ancorché non costituiscono reato o truntis di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;*
- 7) *chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale per delitti, anche mancato o solo tentati, o abbia altrimenti riportato la pena della interdizione dai pubblici uffici;*
- 8) *chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, acquisti e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;*

9

9) chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti all'azienda o che la passano comunque interessare.

10) chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscire di pregiudizio agli interessi della azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione del regolamento o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;

11) chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione.

12) chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in stato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in stato di ubria chezza.

13) chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benché non ne sia derivato alcun danno.

14) chi per mancanza di diligenza è causa di incendi o danno dell'azienda.

15) chi altera dolosamente i piombi.

16) chi sia arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria.

17) chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza.

18) chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o ma nipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa o ciò incaricati.

19) gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso.

20) chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci di qualsivoglia altro oggetto di spettanza dell'azienda o ad esso affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato al superiori il nome e le circostanze di fatto.

Il licenziamento è stato intimato per l'ipotesi sub 6 (cd. indegnità).

Deve rilevarsi che la normativa in questione risalente ad oltre 80 anni addietro deve essere interpretata evolutivamente in coerenza con la coscienza sociale del momento attuale.

Non v'è dubbio, pertanto, che la fattispecie della timbratura del cartellino di presenza che attesti falsamente la presenza in servizio di un collega costituisca una condotta intollerabile secondo il comune sentire (*pubblica stima*) e dunque rientra nella fattispecie di destituzione prevista dal citato regolamento.

Per altro non risultano oggetto di specifiche contestazioni le affermazioni del Tribunale circa la gravità del fatto contestato e la sua valutazione quale giusta causa di recesso, anche indipendentemente da una espressa previsione nella casistica regolamentare delle fattispecie giustificanti la sanzione espulsiva.

La sentenza di primo grado va pertanto confermata.

11

L'esame dell'appello incidentale condizionato risulta assorbito per effetto del rigetto del reclamo principale.

PQM

Rigetta il reclamo principale e dichiara assorbito il reclamo incidentale condizionato;



condanna il reclamante principale al pagamento delle spese del presente grado che liquida in complessive € 4000,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA.

Si dà atto che sussistono, per il reclamante principale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 14/3/18

Il Presidente

Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE
Cristina Piozzi

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

DEPOSITO IN CANCELLERIA



26/03/2018

IL CANCELLIERE
Cristina Piozzi

